

SEZIONE SECONDA

Il multilinguismo

(di Lara Trucco)

4.2.1. Trattato che istituisce la comunità europea

Il multilinguismo è un tratto caratterizzante l'Unione europea ed una realtà con cui le Istituzioni comunitarie hanno dovuto sin dalle origini confrontarsi per le implicazioni che ha sull'organizzazione ed il funzionamento degli stessi organi di governo, oltre che riguardo il rapporto tra Istituzioni e cittadini.

Insieme ad alcune norme “originarie”, fu il Regolamento n. 1 adottato dal Consiglio nel 1958, – peraltro rimasto sostanzialmente invariato se non per quelle modifiche rese necessarie dalle successive adesioni dei nuovi Stati– a stabilire il regime linguistico della Comunità Economica Europea, fissando regole ben precise volte a garantire la messa a punto di uno “statuto” oltre che adeguato al possibile non discriminatorio, ed in particolare la regola che vuole che tutte le lingue degli Stati membri vantino lo *status* di “lingua ufficiale” e che dunque debbano essere considerate tutte “lingue di lavoro” (su cui v. *amplius supra* Vedaschi).

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ' EUROPEA	
Tipologia dell'atto	Trattato
Autorità emanante	Stati contraenti
Natura	“Originaria”
<i>Annotazione</i>	<p>I trattati sono gli accordi firmati dagli Stati membri che contengono le disposizioni sulle quali si fondano le Comunità europee e l'Unione europea, ovvero che hanno istituito le Comunità europee e gli atti successivi che ne hanno operato una modifica o li hanno completati. Firmati per un periodo illimitato di tempo (ad eccezione del Trattato CECA), la loro entrata in vigore è subordinata alla ratifica da parte degli Stati membri, preceduta in alcuni casi, da un referendum popolare. Essi, inoltre, possono essere modificati solo seguendo l'apposita procedura di revisione dei trattati prevista dall'art. 48 del Trattato sull'Unione.</p> <p>I trattati rappresentano il nucleo principale del diritto comunitario originario e le norme in essi contenute non possono essere disattese dagli atti delle istituzioni comunitarie, né da disposizioni nazionali (Principio del primato del diritto comunitario). Quando queste norme sono sufficientemente chiare e non subordinate all'emanazione di norme interne di esecuzione esse producono effetti diretti negli ordinamenti statali (diretta applicabilità del diritto comunitario).</p> <p>Spetta alla Corte di Giustizia assicurare l'uniforme interpretazione delle norme contenute nei trattati e più in generale del “diritto comunitario”.</p>
Data di emanazione	25 marzo 1957 (orig.), entrato in vigore il 1° gennaio 1958
Pubblicazione	G.U. n. C 325 del 24 dicembre 2002 (vers. consolid.)
Indirizzo telematico	<ul style="list-style-type: none"> • Orig.: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html • Consolid.: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11957E/consolidated.html

	lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html
Partizione	<ul style="list-style-type: none"> • Articolo 290 (ex art. 217; sostituito dall'art. 2, n. 45, del Trattato di Nizza, ratificato e reso esecutivo con l. 11 maggio 2002, n. 102) • Articolo 314
Destinatari e ambito di applicazione	<p>I trattati vincolano gli Stati che li hanno ratificati (<i>pacta tertiis neque nocent neque prosunt</i>).</p> <p>Le norme contenute nei trattati comunitari si applicano ai territori su cui gli Stati membri esercitano la propria giurisdizione secondo le rispettive norme costituzionali e ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.</p>
<i>Annotazione</i>	<p>La creazione della prima "Comunità", la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ha costituito il punto di partenza di oltre cinquant'anni di elaborazione di trattati europei: dal 1951 (Trattato CECA) al 2001 (Trattato di Nizza), sono stati firmati ben sedici trattati; riportiamo qui di seguito i principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Parigi nel 1951 (giunto a scadenza il 23 luglio del 2002); • il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), firmato a Roma nel 1957; • il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), firmato a Roma nel 1957; • l'Atto unico europeo, firmato a Lussemburgo nel 1986; • il Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht nel 1992; • il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997; • il Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001. <p>Questi trattati sono stati modificati a più riprese, ed in particolare in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri: nel 1973 (Danimarca, Irlanda e Regno Unito), nel 1981 (Grecia), nel 1986 (Spagna e Portogallo), nel 1995 (Austria, Finlandia e Svezia) e nel 2004 (Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia).</p> <p>Il Trattato costituzionale europeo, firmato nell'ottobre del 2004 (e che entrerà in vigore solo dopo la sua ratifica da parte dei 25 Stati membri), abroga e sostituisce mediante un solo testo tutti i trattati esistenti, ad eccezione del Trattato Euratom, consolidando così cinquant'anni di trattati europei.</p>
Partizione dell'atto in esame (testo consolidato)	
<ul style="list-style-type: none"> • Articolo 290 - Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità. • Articolo 314 - Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. <p>In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente Trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.</p>	

4.2.2. Il Regolamento n. 1/58

REGOLAMENTO n. 1/58 “Che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea”	
Tipologia dell'atto	Regolamento CEE
<i>Annotazione</i>	Il Trattato di Maastricht ha modificato la “dizione” “CEE” sostituendola con “CE”
Autorità emanante	Consiglio dell'Unione Europea
Natura	Normativa
Data di emanazione	15 aprile 1958
Pubblicazione	G.U. n. 17 del 6 ottobre 1958 p. 385 – 386
Indirizzo telematico	· Orig.: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31958R0001:IT:HTML · Consolid.: http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/pdf/1958/it_1958R0001_do_001.pdf
Destinatari e ambito di applicazione	Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti	· Art. 217 [ora 290] del Trattato, ai termini del quale il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità.
<i>Annotazione</i>	<p>Le fonti comunitarie sono disciplinate dagli artt. 249 TCE; 161 Tr.Euratom; 14 Tr. CECA ed individuano il cd. diritto comunitario derivato, ossia quel complesso di norme posto in essere dalle istituzioni comunitarie, che trova la sua fonte diretta appunto nei trattati (cd. Diritto comunitario originario).</p> <p>Pur inserendosi tutti a pieno titolo nel sistema di fonti del diritto comunitario, gli atti giuridici comunitari hanno una diversa portata; sono distinguibili al proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> · gli atti ad efficacia giuridica non vincolanti ossia le raccomandazioni e i pareri che permettono alle istituzioni comunitarie di esprimersi nei confronti degli Stati membri, senza imporre ai destinatari obblighi giuridici precisi; · gli atti ad efficacia giuridica vincolante, ossia i regolamenti comunitari, le decisioni e le direttive. Questi tipi di atti sono accomunati dalla circostanza che essi fanno sorgere, anche se con diverse modalità, singole posizioni soggettive tutelabili in via diretta e immediata. <p>Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in via di ratifica, prevede di semplificare la tipologia degli atti comunitari introducendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> · gli atti legislativi: legge e legge quadro europea, corrispondenti, tendenzialmente, ai regolamenti ("leggi") e direttive ("leggi quadro") attuali; prevedendo che siano adottati conformemente alla procedura di codecisione attuale, che nel testo della Costituzione, diventa la "procedura legislativa ordinaria"; · gli atti non legislativi: regolamento e decisione. Il regolamento designa, nel testo della Costituzione, un atto non legislativo di portata generale destinato all'attuazione di atti legislativi e di talune disposizioni specifiche

	<p>della Costituzione. La decisione, nella sua nuova definizione, designa, dal canto suo, un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi che, quando designi i destinatari, diventa vincolante soltanto per i medesimi;</p> <ul style="list-style-type: none"> · gli atti non vincolanti: pareri e raccomandazioni; · gli atti atipici: conclusioni del Consiglio europeo, linee direttrici del Consiglio e orientamenti strategici del Consiglio europeo.
--	---

Contenuto (testo consolidato)

Articolo 1 - Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

Articolo 2 - I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

Articolo 3 - I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

Articolo 4 - I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali.

Articolo 5 - La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata nelle venti lingue ufficiali.

Articolo 6 - Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

Articolo 7 - Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

Articolo 8 - Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

In forza delle suddette norme i trattati al pari di tutti i testi “di portata generale” devono dunque essere redatti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (cfr. p. 1 del *Manuale interistituzionale*) in tutte le lingue ufficiali dell'UE (al 13 giugno 2005, ben 21!).

Va precisato che nell'ambito di alcuni organi comunitari (in particolare la Banca centrale europea e la Corte dei conti) e nei contatti interistituzionali, infraistituzionali ed in occasione delle riunioni interne convocate dalle Istituzioni, vige l'utilizzo di un limitato numero di lingue “di lavoro”. Tuttavia questo fatto di per sé considerato non è sufficiente ad inficiare l'indole multilinguistica dell'UE: ed infatti non solo le “lingue ufficiali” continuano ad essere utilizzate per altre attività interne (così per esempio in occasione delle riunioni ufficiali del Consiglio) e da parte di altre Istituzioni (in particolare, del Parlamento europeo, cfr. artt. 138 e 139 Reg. int. Parl. Eu.), ma devono obbligatoriamente essere adottate dalle Istituzioni quando comunicano verso l'esterno. A questo proposito, l'art. 21 TCE, riconosce il diritto di ogni cittadino dell'Unione di scrivere alle Istituzioni o agli organi comunitari in una delle lingue “ufficiali” e ricevere una risposta nella stessa

lingua; e lo stesso vale quando le Istituzioni si rivolgono ai cittadini di un determinato Stato membro (cfr. altresì il punto 4 dell'allegato del Reg. int. Comm.) o agli Stati membri (cfr. art. 3 del Reg. 1/58).

Da ultimo, poi, il carattere “multilingue” dell'Unione risulta rinforzato dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che nel consolidare le previsioni dei trattati originari (cfr. art. I-10 d); II-101; III-128; III-282; III-433; IV-448) conferma altresì in più punti che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e conseguentemente il divieto di discriminazione fondata sulla lingua (cfr. artt. I-3; II-81; II-82).

4.2.3. Il Regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea

Ai sensi dell'art. 6 Reg. 1/58 alle Istituzioni è dato modo di determinare le modalità di attuazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni. Riportiamo qui di seguito i principali disposti che hanno dato attuazione a tale previsione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO <i>relativa all'adozione del suo regolamento interno</i>	
Tipologia dell'atto	Decisione
Autorità emanante	Consiglio dell'Unione europea
Natura	Normativa
Data di emanazione	22 marzo 2004
Pubblicazione	[2004/338/CE, Euratom] G.U. n. L 106 del 15 aprile 2004 p. 22 – 45
Indirizzo telematico	http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/OJL106_04P22IT.pdf
Partizione dell'atto in esame	· Articolo 14 - Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore · ALLEGATO III
<i>Annotazione</i>	Gli allegati sono documenti che si accompagnano (eventualmente) ad atti di principale importanza, di cui divengono parte integrante. Pur potendo essere di vario contenuto, sono generalmente accomunati dal fatto di servire per alleggerire il testo dell'atto principale.
Destinatari e ambito di applicazione	Organi e funzionari del Consiglio dell'Unione europea
<i>Annotazione</i>	I regolamenti interni che ciascuna istituzione adotta per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento (espressamente previsti per il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento europeo) rientrano nella categoria degli “atti atipici”, che comprende tutti quegli atti comunitari non esplicitamente menzionati all'art. 249 TCE. I regolamenti interni contengono norme aventi efficacia solo nell'ambito dell'istituzione che li emana, sebbene alcuni “di fatto” finiscano per condizionare i rapporti con gli altri organi (si pensi alle norme interne del Parlamento che nella prassi si sono imposte alle altre istituzioni). Gli atti emanati in violazione delle norme dei regolamenti interni degli organi che li hanno adottati non possono essere annullati né tanto meno queste ultime possono essere invocate dagli individui dinanzi ai giudici

	<p>nazionali.</p> <p>Oltre ai regolamenti interni rientrano nella categoria degli “atti atipici”:</p> <ul style="list-style-type: none"> · le decisioni, diverse da quelle previste dall’art. 249, con le quali il Consiglio autorizza la Commissione a negoziare accordi commerciali con i paesi terzi; · le decisioni e le risoluzioni adottate dal Consiglio europeo considerate come accordi internazionali in forma semplificata, approvate dagli Stati membri, con le quali sono apportate alcune modifiche istituzionali ai trattati; · i Programmi generali per la soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi che il Consiglio ha adottato alla fine della prima tappa del periodo transitorio. Con essi il Consiglio ha determinato le linee generali alle quali avrebbe uniformato la sua attività futura in queste materie; · gli accordi interistituzionali, firmati dai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione con i quali queste istituzioni stabiliscono delle regole volte a migliorare i loro rapporti ed evitare possibili conflitti; · le dichiarazioni comuni, anch’esse non vincolanti, attraverso le quali le istituzioni si impegnano a rispettare determinati principi; · le risoluzioni e le conclusioni del Consiglio, con le quali quest’ultimo esprime il proprio punto di vista su determinate questioni oggetto di intervento comunitario; · le comunicazioni che la Commissione emana; · le posizioni comuni del Consiglio che sono atti preparatori nell’ambito della procedura di cooperazione; · i codici di condotta, elaborati dalle varie istituzioni comunitarie, che contengono disposizioni non vincolanti relative a regole o pratiche uniformi; · gli orientamenti generali e <i>i modus vivendi</i>, che indicano le linee guida delle istituzioni su determinati argomenti ai quali gli Stati membri devono conformarsi nelle rispettive politiche nazionali, come ad esempio gli orientamenti in materia di occupazione.
<p>Richiami espliciti ad altre fonti o documenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Art. 207, prgr. 3, 1° co. TCE · Art. 121, prgr. 3, TrEuratom · Art. 28, prgr. 1 e art. 41, prgr 1, TUE
<p>Contenuto</p>	
<p>Articolo 14 - Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore - 1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.</p> <p>2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa.</p> <p>ALLEGATO III</p> <p>1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento interno qui di seguito elencate e per le decisioni per le quali, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i.</p> <p>(Omissis)</p> <p>1. h) articolo 14, paragrafo 1 (decisione di deliberare e di decidere, in via eccezionale, sulla base di documenti e di progetti che non sono redatti in tutte le lingue) (1);</p> <p>(Omissis)</p> <p>2. d) articolo 14, paragrafo 2 (possibilità per ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nella lingua che egli designa).</p>	

(1) Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera m) seguente:

m) Allegato III, paragrafo 1, lettera h) “Il Consiglio conferma che la regola attuale secondo cui i testi che servono come base alle sue deliberazioni sono redatti in tutte le lingue continuerà ad applicarsi.”

4.2.4. Il Regolamento interno della Commissione europea

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE	
Tipologia dell'atto	Decisione
Autorità emanante	Commissione europea
Natura	Normativa
Pubblicazione	[C(2000) 3614] Orig.: GU L 308 dell'8 dicembre 2000, p. 26
Indirizzo telematico	· Consolid. http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/pdf/2000/it_2000Q3614_do_001.pdf
<i>Modifiche</i>	· Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione del 29 novembre 2001, in G.U. L 317, p. 1, del 3 dicembre 2001 · Decisione 2001/937/CE, CECA, Euratom della Commissione del 5 dicembre 2001, in G.U. L 345, p. 94, del 29 dicembre 2001 · Decisione 2002/47/CE, CECA, Euratom della Commissione del 23 gennaio 2002, in G.U. L 21, p. 23, del 24 gennaio 2002 · Decisione 2003/246/CE, Euratom della Commissione del 26 marzo 2003 L 92, p. 14, del 9 aprile 2003
Partizione dell'atto in esame	Articolo 18
Destinatari e ambito di applicazione	Organi e funzionari della Commissione europea
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti	· Art. 16 TrCECA · Art. 218, prgr.2 TCE · Art. 131 TrEURATOM · Art. 28, prgr. 1 e art. 41, prgr 1, TUE
Contenuto	
<p>Articolo 18 - Gli atti adottati in riunione sono annessi, nella o nelle lingue in cui fanno fede, ad una nota riepilogata elaborata al termine della riunione della Commissione nel corso della quale sono stati adottati e formano con questa un tutto inscindibile. Tali atti sono autenticati dalle firme del presidente e del segretario generale apposte sull'ultima pagina della predetta nota.</p> <p>Gli atti adottati mediante procedimento scritto sono annessi, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all'articolo 12 e formano con questa un tutto inscindibile. Tali atti sono autenticati dalla firma del segretario generale apposta sull'ultima pagina della predetta nota.</p> <p>Gli atti adottati mediante procedimento di delegazione orizzontale sono annessi, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all'articolo 15 e formano con questa un tutto inscindibile.</p> <p>Tali atti sono autenticati dalla firma del segretario generale apposta sull'ultima pagina della predetta nota.</p> <p>Gli atti adottati mediante procedimento di delegazione verticale, o mediante subdelegazione a norma dell'articolo 13, terzo comma, sono annessi, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, alla</p>	

nota giornaliera di cui all'articolo 15 e formano con questa un tutto inscindibile.

Tali atti sono autenticati con autocertificazione sottoscritta dal direttore generale o dal capo servizio.

Sono atti ai sensi del presente regolamento quelli di cui all'articolo 14 del Trattato CECA, all'articolo 249 del Trattato CE e all'articolo 161 del Trattato Euratom. Ai sensi del presente regolamento, le lingue facenti fede sono tutte le lingue ufficiali delle Comunità, quando si tratta di atti aventi efficacia generale, e quelle dei destinatari negli altri casi.

4.2.5. Il Regolamento interno del Parlamento europeo

REGOLAMENTO INTERNO DEL PARLAMENTO EUROPEO	
Tipologia dell'atto	Decisione
Autorità emanante	Parlamento europeo
Natura	Normativa
Data di emanazione	16 ^{ma} ed. luglio 2004
Pubblicazione	G.U. n. L 044 del 15 febbraio 2005 p. 1 – 140
Indirizzo telematico	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_044/l_04420050215it00010140.pdf
Partizione dell'atto in esame	Articolo 138 - Lingue
Destinatari e ambito di applicazione	Organi e funzionari del Parlamento europeo
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti	· Art. 199 TCE
Contenuto	
<p>Articolo 138. Lingue - 1. Tutti i documenti del Parlamento debbono essere redatti nelle lingue ufficiali.</p> <p>2. Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente interpretati in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di Presidenza.</p> <p>3. Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione o della delegazione in questione.</p> <p>4. Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Fatto salvo il consenso dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo l'Ufficio di presidenza decide.</p> <p>Se, dopo la proclamazione del risultato di una votazione, risulta che non vi è concordanza fra i testi nelle varie lingue, il Presidente decide sulla validità del risultato proclamato, ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 5. Qualora dichiarati validi il risultato, il Presidente stabilisce quale versione si debba ritenere approvata. Il testo della versione originale non può tuttavia essere considerato, di regola, come testo ufficiale, potendosi verificare il caso che tutte le altre lingue se ne</p>	

discostino.

4.2.6. Il Regolamento interno della Banca centrale europea

REGOLAMENTO INTERNO DELLA BCE	
Tipologia dell'atto	Decisione
Autorità emanante	Banca centrale europea (Consiglio direttivo)
Natura	Normativa
Data di emanazione	19 febbraio 2004
Pubblicazione	[2004/257/CE]; [BCE/2004/2] G.U. n. L 080 del 18 marzo 2004 p. 33 – 41
Indirizzo telematico	http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_080/l_08020040318it00330041.pdf
Modifiche	22 aprile 1999 e ulteriormente modificato dalla decisione BCE/1999/6, del 7 ottobre 1999
Partizione dell'atto in esame	Articolo 17 - Strumenti giuridici della BCE
Destinatari e ambito di applicazione	Organi e funzionari della Banca centrale europea
Richiami espliciti ad altre fonti o documenti	Art. 12.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
Contenuto	
Articolo 17. Strumenti giuridici della BCE – (Omissis) 17.8. I principi contenuti nel regolamento (CE) n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea(1), del 15 aprile 1958, si applicano agli atti giuridici elencati nell'articolo 34 dello statuto.	

Il “multilinguismo” è attuato *in primis* grazie ai servizi interni di interpretazione e traduzione giuridica specializzati. I “servizi” per l’interpretazione sono tre: uno interno al Parlamento europeo (che serve anche la Corte dei Conti e la sede lussemburghese della Commissione); uno interno alla Corte di Giustizia (che come prevede l’art. 290 del TCE gode di particolare autonomia in materia) ed un servizio comune agli altri organi e istituzioni (il Servizio Comune "Interpretazione - Conferenze", cd. SCIC). Per quanto riguarda invece la traduzione, sono attivi nove distinti servizi: precisamente, si ha un servizio di traduzione per ognuna delle cinque istituzioni comunitarie (il più importante dei cinque servizi è il "Servizio di Traduzione della Commissione europea" (o SdT)); uno di traduzione congiunto per il Comitato economico sociale e il Comitato delle regioni; un servizio di traduzione per la Banca centrale europea; uno di traduzione per la Banca europea per gli investimenti ed infine un servizio di traduzione unico per gli organi decentrati, come le Agenzie o le scuole europee (il "Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea" (o CdT)).

Nel corso del tempo, il progressivo ampliamento dei confini dell’Unione ha portato ad un aumento del carico di lavoro di interpretazione e traduzione (si calcola che dal 1992 al 2003 la mole di pagine da tradurre sia aumentata di quasi un milione e mezzo!); il che avrebbe di fatto reso necessario ricorrere all’assunzione di collaboratori esterni “a contratto”: i cd. *free lance* (ancora, si calcola che attualmente il volume delle traduzioni affidate a traduttori esterni costituisce il 20% circa del volume totale dato, nel 2000, da 3250 traduttori e 850 interpreti). Per altro verso, questo stesso fatto avrebbe reso materialmente impossibile l’interpretazione diretta (ed istantanea) e la co-redazione.

Per garantire la necessaria copertura di tutte le lingue sono stati elaborati vari sistemi, molto spesso combinati insieme. All’indomani dell’allargamento a venticinque membri del 2004, quello che ha preso più piede è il cd. sistema di “lingue *pivot*”, in base al quale “la traduzione” avviene in

due diverse fasi: una prima in cui la lingua X viene tradotta nella lingua Z, detta lingua "ponte" -o lingua *pivot* appunto- (nel Parlamento europeo francese, inglese, italiano, polacco, spagnolo e tedesco), ed una seconda, in cui la traduzione viene fatta dalla lingua Z verso la lingua Y (cd. *target languages*).

§ *Testi notevoli e complementari:*

- **1958** - Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica *Gazzetta ufficiale n. 017 del 06/10/1958 pag. 0401 – 0402*)
- **1988** - Risoluzione sull' insegnamento delle lingue comunitarie nella Comunità, in *Gazzetta ufficiale n. C 309 del 05/12/1988 pag. 0427* e in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51988IP0196:IT:NOT>
- **1994** - Risoluzione sul diritto all' uso della propria lingua, in *Gazzetta ufficiale n. C 205 del 25/07/1994 pag. 0528* e in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51994IP0162:IT:NOT>
- **1995** - Comitato economico e sociale, parere del sul tema “Impiego di un linguaggio semplice e chiaro” in *Gazzetta ufficiale n. C 256 del 02/10/1995 pag. 0008*, e in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995IE0797:IT:HTML>
- **1995** - Risoluzione sull' impiego delle lingue ufficiali nelle istituzioni dell' Unione europea, in *Gazzetta ufficiale n. C 043 del 20/02/1995 pag. 0091* e in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995IP0038:IT:NOT>
- **1996** – Interrogazione scritta n. 2097/96 dell'on. Eryl McNally alla Commissione. Aumento delle lingue ufficiali dell'Unione europea e sue implicazioni finanziarie, in *Gazzetta ufficiale n. C 385 del 19/12/1996 pag. 0093* e in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:91996E2097:IT:NOT>
- **2004** - Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2004 [2004/405/CE,Euratom], recante modifica dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in *Gazzetta ufficiale n. L 132 del 29/04/2004 pag. 0002 – 0002*, e in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0405:IT:NOT>
- **2004** - Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2004 [2004/406/CE,Euratom], recante modifica dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in *Gazzetta ufficiale n. L 132 del 29/04/2004 pag. 0003 – 0004*, e in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0406:IT:NOT>
- **2004** - Regolamento (CE) n. 930/2004 del Consiglio, del 1° maggio 2004, su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell'Unione europea *Gazzetta ufficiale n. L 169 del 01/05/2004 pag. 0001 – 0002*, e in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0930:IT:NOT>
- **2005** - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle Regioni, [COM/2005/0596 def.] *Un nuovo*

quadro strategico per il multilinguismo, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0596:IT:NOT>

- **2005** - Conclusioni del Consiglio, del 13 giugno 2005, relative all'impiego ufficiale di lingue aggiuntive in seno al Consiglio ed eventualmente ad alcune altre istituzioni e organi dell'Unione europea, in *Gazzetta ufficiale n. C 148 del 18/06/2005 pag. 0001 – 0002*, e in [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XG0618\(01\):IT:NOT](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XG0618(01):IT:NOT)
- **2005** - Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti in *Gazzetta ufficiale n. L 156 del 18/06/2005 pag. 0003 – 0004* e in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0920:IT:NOT> e in [http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31958R0001\(01\):IT:HTML](http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31958R0001(01):IT:HTML)